



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

N. 025692 DI REP.
DEL 07 GIU. 2024

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. 117/2017 ("CODICE DEL TERZO SETTORE") TRA LA REGIONE PUGLIA E UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER L'ESERCIZIO - IN REGIME DI VOLONTARIATO - DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A FORESTERIA PER BRACCIANTI AGRICOLI STRANIERI ALLESTITA IN LOCALITÀ BORGO MEZZANONE (FG)

Premesse

La Legge Regionale n. 32/2009 *"Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"*, all'art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano per l'immigrazione, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;

Con provvedimento n. 1225 del 22/07/2021, la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale dell'Immigrazione 2021/2023, così come previsto dalla citata L.R. n. 32/2009, in cui sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori migranti, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi;

Con provvedimento n. 237 del 06/03/2023, la Giunta regionale ha disposto di affrontare l'emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza ai lavoratori stagionali immigrati regolari, presso la realizzata foresteria allocata in località Borgo Mezzanone assicurando un presidio di custodia e vigilanza;

Con D.D. n. 8 del 26/01/2024 la Regione Puglia ha indetto una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), per l'individuazione di un ETS – Ente del Terzo Settore cui affidare, in regime di volontariato, la gestione di servizi ed attività di accoglienza ai soggetti ospitati presso la foresteria sita in località Borgo Mezzanone (FG), allestita con moduli abitativi, nonché deputato all'attività di vigilanza e piccola manutenzione;

Preso atto che, in esito alla procedura comparativa, è stata individuata l'E.T.S. denominata "FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE PUGLIA ODV", con sede in ANDRIA (BT) alla via Vecchia Barletta n. 206/208, iscritta al RUNTS - Registro unico nazionale del terzo settore dal 03/08/2022 n. di repertorio 31481

Tutto ciò premesso,

Tra

la **Regione Puglia** (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente pro-tempore della Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale"

e

l'E.T.S. denominato "FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE PUGLIA ODV" rappresentata dal Sig. Gianfranco Gilardi in qualità di Rappresentante Legale, per brevità di seguito indicata come E.T.S.

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La Regione Puglia affida per n. 24 (ventiquattro) mesi all'ETS firmataria del presente atto, la foresteria allestita in località "BORGO MEZZANONE" (FG), per l'accoglienza dei lavoratori stagionali, nonché per le attività dettagliate al successivo art. 2.



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

L'E.T.S. prende atto e si impegna ad assicurare, con la propria organizzazione, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al "**REGOLAMENTO FORESTERIA PER LAVORATORI MIGRANTI**", in calce alla presente Convenzione per farne parte integrante.

La foresteria è di proprietà della Regione Puglia ed è composta da moduli abitativi da quattro posti letto ciascuno, dotati di arredi, moduli ufficio, modulo infermeria e servizi igienici/idrici/elettrici comuni, e verrà utilizzata dall'ETS solo temporaneamente in relazione alla durata della presente convenzione. L'ETS effettuerà attività di vigilanza per garantire la conservazione della struttura e si impegna alla restituzione della medesima al termine delle attività di accoglienza, con regolare verbale di consegna.

Per l'esecuzione delle attività della presente Convenzione, l'E.T.S. assume ogni responsabilità connessa e consequenziale.

Art. 2 - Servizi

L'Associazione dovrà assicurare:

A. **L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CUSTODIA** che comprende:

- accettazione degli ospiti secondo le seguenti priorità: anziani, bambini, donne, uomini;
- registrazione e controllo degli ospiti, (misurazione della temperatura corporea, dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza), compilazione di report giornalieri e periodici contenenti i dati da inviare con cadenza mensile alla Sezione Sicurezza del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, monitoraggio della sicurezza della struttura;
- assistenza di primo soccorso, coordinamento delle attività degli ospiti, garanzia della giusta convivenza tra le diverse etnie, servizi di piccole attività di consulenza e richiesta di documentazioni civili, rispetto protocolli sanitari per evitare il proliferarsi di malattie contagiose, gestione delle particolari esigenze legate all'applicazione della sorveglianza sanitaria;
- assistenza generica alla persona quali l'orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione e rispetto del regolamento comportamentale all'uso approvato.
- le attività sono garantite per 24 ore giornaliere e sono organizzate in turni, anche con l'utilizzo di operatori retribuiti. In ogni caso, il costo non potrà eccedere € 50,00 (cinquanta/00) uomo/turno 8 ore, per ciascun volontario/operatore che svolga: "Attività per la gestione della logistica e di tutela della sicurezza di strutture temporanee di accoglienza";

È previsto, altresì, il rimborso delle spese per l'assicurazione obbligatoria degli operatori dell'E.T.S. parametrato alla durata della presente convenzione e di quelle sostenute per gli adempimenti di cui al D. Lsg. 81/2008.

B. La gestione della **PICCOLA MANUTENZIONE** della foresteria, che comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manutenzione infissi dei moduli abitativi;
- manutenzione elettrica, idrica, fognaria e condizionamento;
- riparazione e/o fornitura di suppellettili e arredi;

Art. 3 - Rilevamento delle presenze ed adempimenti conseguenti

Le presenze nella foresteria dovranno essere rilevate con sistema di rilevazione delle entrate e delle uscite.

L'E.T.S. si impegna a trasmettere alla Regione Puglia, alla Prefettura ed alla Questura di Foggia, con cadenza mensile, l'elenco dei nominativi degli ospiti presenti all'interno della struttura di accoglienza.



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

Art. 4 - Effetti e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di comunicazione di avvio delle attività a cura dell'E.T.S. all'indirizzo pec: sic.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it, con possibilità di proroga per 30 giorni.

Al termine della durata della Convenzione, l'E.T.S. si impegna alla restituzione della foresteria mediante apposito verbale di passaggio di consegne, con le modalità che saranno comunicate dalla Regione Puglia.

Art. 5 - Acquisizione beni e servizi ed affidamento lavori

In relazione all'acquisizione di beni e servizi o all'affidamento di lavori in economia per garantire la funzionalità della struttura, l'E.T.S. è tenuta a rispettare le seguenti procedure:

- a. In presenza della necessità di provvedere ad acquistare beni/servizi o ad eseguire piccoli lavori di manutenzione/riparazione, il responsabile dell'E.T.S. ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento della Sezione Sicurezza del Cittadino, allegando almeno n. 3 preventivi di spesa;
- b. Il Responsabile della Sezione Sicurezza del Cittadino, previa verifica di congruità della spesa, rilascia la relativa autorizzazione.

Art. 6 - Modalità di rimborso delle spese

La Regione Puglia si impegna a rimborsare:

- a) per il servizio di custodia e vigilanza: l'importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per anno;
- b) per la piccola manutenzione: l'importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per anno.

Il rimborso delle spese sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- c) erogazione di un primo acconto pari a € 25.000,00, al fine di consentire l'avvio delle attività, previa:
 - sottoscrizione della Convenzione;
 - presentazione della polizza fidejussoria dell'importo di € 25.000,00 a garanzia degli acconti (ex art. 5 dell'Avviso);
 - comunicazione di avvio delle attività a cura dell'E.T.S.;
- d) ulteriori acconti successivi dell'importo di € 25.000,00/cadauno, con cadenza trimestrale, effettuati a seguito della presentazione della domanda di rimborso corredata da relazione illustrativa del servizio svolto nonché rendicontazione delle spese a copertura degli acconti precedenti;
- e) il saldo del rimborso delle spese sarà erogato entro 60 giorni dalla fine della presente Convenzione, previa rendicontazione complessiva delle spese e relazione finale sull'attività svolta.

Sono autorizzati e direttamente rimborsabili all'E.T.S. i costi sostenuti per i servizi e le attività elencate all'art. 2 della presente Convenzione, strettamente collegati al loro espletamento.

In aggiunta, sono considerate spese ammissibili e quindi oggetto di rendicontazione le seguenti macro-tipologie di spesa:

- 1) Oneri per la copertura assicurativa dei volontari e del personale, per l'attività oggetto della convenzione;
- 2) Oneri per la polizza fidejussione a garanzia delle anticipazioni;
- 3) Rimborsi chilometrici ai volontari;
- 4) Oneri per l'abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all'espletamento del servizio;



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

- 5) Rimborso spese per l'utilizzo dei mezzi per il servizio di trasporto;
- 6) Iva (se ed in quanto dovuta).

L'E.T.S. si impegna a privilegiare l'utilizzo di beni usati come ad esempio: mobili, attrezzature e materiali, ecc...

Nella scelta fra l'acquisto e il noleggio, l'E.T.S. è tenuta a procedere in base a criteri di economicità, da giustificare in sede di rendicontazione.

Il rimborso delle spese sarà erogato, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 56, del Codice del Terzo Settore, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 7 - Doveri e qualificazione dei volontari

Il personale dell'E.T.S. presta la massima collaborazione alle Autorità locali e di pubblica sicurezza per la corretta gestione delle strutture e per il rispetto del regolamento interno di gestione.

In relazione alla natura delle prestazioni oggetto dei servizi da rendere, l'E.T.S. deve garantire l'impiego di figure professionali i cui profili siano adeguati ai relativi compiti.

L'E.T.S. adotta, di concerto con la Regione Puglia, il "*Regolamento Foresteria per Lavoratori Migranti*", contenente le norme di accesso e di permanenza nella struttura e ne garantisce il rispetto da parte degli ospiti e degli operatori, redatto e condiviso dai componenti del Gruppo di lavoro costituito in seno al Tavolo permanente per il lavoro stagionale in agricoltura presso la Prefettura di Foggia, allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante

Art. 8 - Destinatari dell'attività accoglienza

Possono usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione esclusivamente i braccianti agricoli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e di regolare contratto di lavoro.

L'E.T.S. non è autorizzata ad ammettere nella struttura coloro che non sono in regola con le norme sulla permanenza in Italia.

In caso di contestazioni riguardo l'accesso alla struttura, il responsabile dell'E.T.S. avverte tempestivamente la Regione Puglia e la Questura per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9 - Vigilanza e visite alla struttura

La Regione Puglia vigila in ogni momento, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon andamento dei servizi affidati.

Le visite agli ospiti da parte di privati, associazioni e soggetti istituzionali, sono preventivamente autorizzate dal responsabile dell'E.T.S. secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento della foresteria.

Art. 10 – Responsabilità



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

L'E.T.S. è la sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto. A tal fine, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, l'E.T.S. dichiara di aver stipulato la polizza n. 1/43910/119/176555431-2 rilasciata da UNIPOL SAI in data 16-4-2024 con scadenza 20/10/2024 per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività e servizi in convenzione.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della Regione Puglia che provvederà al rimborso del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e ai giorni di utilizzo.

L'E.T.S. risponde in proprio per eventuali danni e incidenti procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali non idonei.

Art. 11 - Controversie

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Foggia.


Art.12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Art. 13 - Trattamento dati personali

L'E.T.S. acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dalla Regione ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'E.T.S. prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Data delle firme digitali





REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE
PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

ALLEGATO CONVENZIONE BORGO
MEZZANONE 2024-2026

REGOLAMENTO
FORESTERIA PER LAVORATORI MIGRANTI
Località "BORGO MEZZANONE" (FG)

- 1) Il soggiorno presso la foresteria istituita in località "BORGO MEZZANONE" (FG), di seguito "Campo", è consentito esclusivamente a lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

L'ospite che intende avvalersi dell'accoglienza presso la foresteria dovrà:

- a. Avere regolare permesso di soggiorno in corso di validità da esibire al momento della registrazione;
- b. Avere raggiunto la maggiore età.

Ai fini dell'ammissione, l'interessato presenterà l'istanza di accoglienza, corredata dalla copia del permesso di soggiorno, al Gestore della Foresteria che, a seguito di istruttoria, provvederà al rilascio della relativa autorizzazione con l'indicazione della durata temporale e dell'alloggio assegnato.

La documentazione verrà trattenuta in copia dal personale Gestore della Foresteria.

Il Gestore della Foresteria provvederà alla registrazione degli stranieri autorizzati in apposito registro, utilizzabile per le verifiche, ed invierà l'elenco complessivo degli ospiti alla Regione Puglia, alla Prefettura di Foggia, alla Questura di Foggia e al Comune di Foggia. Inoltre, trasmetterà settimanalmente, agli stessi indirizzi, un report aggiornato delle persone *ivi* dimoranti.

Il soggiorno è gratuito ed è temporaneo. La durata del soggiorno non può essere superiore a mesi sei, salvo proroghe.

- 2) A ciascun ospite è assicurata la parità di trattamento durante il suo soggiorno nella Foresteria, senza alcuna discriminazione.
- 3) Ogni ospite è tenuto all'osservanza del presente regolamento e dovrà attenersi alle istruzioni ricevute dal personale Gestore della Foresteria, per ragioni di disciplina, sicurezza e salvaguardia della civile convivenza.
- 4) Ogni ospite deve mantenere la propria igiene personale e la pulizia dei locali dove soggiorna.
Dopo aver effettuato le operazioni di cura dell'igiene personale, ogni ospite è tenuto a pulire le attrezzature utilizzate.
- 5) Durante il soggiorno negli spazi comuni, a disposizione di tutti, gli stessi sono tenuti al rispetto delle regole di condotta stabilite nel presente regolamento.
- 6) Durante il soggiorno nel Campo ogni ospite è tenuto a:
 - a. Rispettare il regolamento d'uso per assicurare il regolare svolgimento delle attività all'interno della struttura;
 - b. Indossare il tesserino di riconoscimento personale assegnatogli;
 - c. Farsi riconoscere e registrare ogni qualvolta entra ed esce dal Campo;
 - d. Mantenere l'ordine e la pulizia delle camere e dei locali sanitari e comuni del Campo;
 - e. Non danneggiare i locali, gli arredi ed i materiali del Campo; eventuali danni saranno addebitati in capo al trasgressore;
 - f. Riconsegnare, al termine del soggiorno, cuscini e materiali assegnati al momento dell'ingresso;
 - g. Consumare acqua, corrente elettrica, mezzi per pulizia ed articoli sanitari e igienici secondo il normale uso richiesto dalle circostanze;
 - h. Permettere l'effettuazione delle misure sanitarie e di disinfestazione;
 - i. Comunicare immediatamente ai gestori del Campo eventuali problemi di salute al fine di tutelare la salute individuale e collettiva;
 - j. Rispettare la quiete del Campo (evitando grida, litigi e simili);
 - k. Non modificare la ripartizione degli oggetti distribuiti nelle camere o trasferire gli elementi da un locale all'altro;
 - l. Non danneggiare o alterare il funzionamento delle strumentazioni tecniche (audiovisive e d'illuminazione) installate;
 - m. Non introdurre bevande alcoliche o sostanze stupefacenti a tutela della sicurezza e della quiete collettiva;



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

- n. Rispettare i locali assegnati e quelli destinati all'uso comune;
- o. Consegnare la chiave delle camere in caso di uscita e lasciare aperti i container per consentire il libero accesso degli altri assegnatari;
- p. Non cucinare all'interno degli alloggi;
- q. Non usare fornelli o altri accessori alimentati a gas nell'intera area del Campo;
- r. Non cedere a terzi l'uso dell'alloggio assegnato.

- 7) Durante il suo soggiorno nel Campo ogni ospite ha il diritto di:
- a. Ricevere assistenza in caso di necessità;
 - b. Praticare le attività culturali, sportive, ricreative, sociali e religiose;
 - c. Tenere, a propria esclusiva responsabilità, piccoli oggetti di valore;
 - d. Fruire dei servizi previsti dall'organizzazione del Campo;
 - e. Ricevere l'attestazione di domiciliazione presso il Campo per il periodo di permanenza in esso.

- 8) Il Gestore della Foresteria deve immediatamente comunicare alle Forze di Polizia territoriali ogni notizia di reato perpetrato all'interno dello stesso.

Le violazioni del Regolamento d'uso sono di competenza del Gestore della Foresteria, ai fini della revoca dell'autorizzazione.

- 9) Il Gestore della Foresteria ha la facoltà di ispezionare gli alloggi e le parti comuni per verificare l'esatta osservanza del regolamento d'uso da parte degli ospiti.
- 10) Per la sicurezza delle persone e delle strutture, in caso di emergenza è sempre vietato parcheggiare qualsiasi automezzo davanti ai cancelli. Nessun automezzo non autorizzato, fatti salvi cicli e motocicli, può accedere inoltre all'interno del Campo. L'eventuale accesso di motocicli può essere consentito esclusivamente a motore spento.
- 11) Gli ospiti dovranno esibire, a richiesta del Gestore della Foresteria, un documento di riconoscimento.
- 12) Le assenze dal Campo superiori a 24 ore dovranno essere autorizzate dal Gestore del Campo. In caso di assenza ingiustificata e superiore a 72 ore, il Gestore della Foresteria revoca l'autorizzazione alla fruizione dell'alloggio.
- 13) Gli ospiti del Campo dovranno svolgere a turno la pulizia quotidiana degli spazi comuni e delle aree esterne.
- 14) Gli ospiti devono osservare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le regole vigenti sul territorio comunale, utilizzando gli appositi contenitori.
- 15) È vietato gettare oggetti e indumenti nei water o tra i viali.
- 16) L'accesso al campo da parte di visitatori esterni deve essere preventivamente autorizzato da parte del Gestore che provvederà a registrarne l'ingresso in apposito registro. Il Gestore della Foresteria potrà negare o differire l'accesso ai visitatori per ragioni sanitarie, di sicurezza e di ordine pubblico.

I visitatori esterni dovranno farsi riconoscere all'ingresso esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

Al visitatore sarà assegnato un tesserino provvisorio che indosserà per tutto il tempo della permanenza nel Campo. Al visitatore è consentito accedere al Campo accompagnato dal soggetto gestore o altra persona preposta. A tutela della privacy e della sicurezza, al visitatore è vietato effettuare foto o riprese all'interno del Campo fatte salve specifiche autorizzazioni.

- 17) Le Associazioni e gli altri enti pubblici (ASL, SPESAL, etc.), nonché le Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro agricolo, previa autorizzazione dell'ente gestore, potranno utilizzare gli ambienti individuati della Foresteria per attività a servizio dei lavoratori migranti, secondo un calendario che verrà affisso negli spazi comuni.
- 18) In presenza di tumulti e gravi disordini interni il Gestore della Foresteria deve allertare le Forze dell'Ordine per richiederne il pronto intervento.
- 19) Il presente regolamento verrà tradotto nelle lingue veicolari - inglese, francese arabo e spagnolo - e sottoscritto, per presa visione, dagli ospiti e dal soggetto gestore. Copia del presente regolamento sarà affissa nei locali all'ingresso della Foresteria, nonché in ciascuna unità abitativa.